

Proponente:**Consigliere** Russo**Proposta di legge statutaria** 16 gennaio 2015, n. 14**Proponenti:****Consiglieri** Ferrucci, Manneschi**Assegnate** alla 1^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 23 gennaio 2015**Approvate** con prima deliberazione in data 27 gennaio 2015**Messaggio** della Commissione in data 23 marzo 2015**Approvate** con seconda deliberazione in data 28 marzo 2015

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo dello Statuto della Regione Toscana, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Statuto della Regione Toscana](#)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2015, n. 58

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009

Art. 2 - Disposizioni transitorie

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato che:

1. Le recenti modifiche apportate alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012) e dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 24 (Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009) in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), hanno stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in uno specifico elenco, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;

2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione, cambiando i requisiti attualmente previsti dall'articolo 49 bis, comma 2, della l.r. 1/2009, i quali – determinando una differenziazione non giustificata – non consentono l'iscrizione nell'elenco né di coloro che hanno maturato l'esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio incarico prima del termine della passata legislatura, né di coloro che hanno maturato la medesima esperienza essendo dipendenti di ruolo della Regione;

3. Al tempo stesso, si ritiene opportuno ridurre dal 50 al 40 per cento la quota di finanziamento per il personale dei gruppi politici e degli altri organismi consiliari da destinare obbligatoriamente all'assunzione del personale dell'elenco;

4. La presente legge ha carattere di urgenza, data la

necessità di costituire al più presto le strutture di supporto agli organismi politici consiliari;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009 n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono aggiunte le seguenti parole: "nell'ultima legislatura."

2. Il comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell'ultima legislatura."

3. Al comma 4 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 il numero "50" è sostituito dal seguente: "40".

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli uffici del Consiglio regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano agli interessati all'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009, la possibilità di inviare, nei dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione, la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l'integrazione dell'elenco.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 luglio 2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 2015, n. 6

Proponente:

Consiglieri Giani, De Robertis, Donzelli, Mazzeo

Approvata in data 15 luglio 2015

Divenuta legge regionale 36/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)